TAR LAZIO Sezione Prima Ouater

Ricorso R.G.N. 4386/2009

Con Ordinanza Collegiale n.118/2010 del 2.12.2009 (dep. il 21.01.2010) il T.A.R. Lazio, Sez. I Quater, rinviando la discussione del ricorso all'udienza pubblica del 20.05.2010 ore 12.00 (nei locali di via Flaminia n. 189, Roma), ordinava alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio tramite la notifica per pubblici proclami del seguente ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra ROVANI ALESSANDRA, rapp.ta e difesa dall'Avv. Riccardo Gozzi, con domicilio eletto in Roma - via G. Bettolo n. 17, giusta il mandato a margine del ricorso stesso contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., nonché contro il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Commissione di cui all'art. 9, comma 6, del D.M. 6.04.2001 n. 236 in persona del suo presidente p.t., per l'annullamento, previa sospensiva: a) del giudizio di non idoneità espresso in data 16.04.2009 dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 6, del D.M. 6.04.2001 n. 236 a seguito dell'accertamento dei requisiti psico-fisici quale aspirante alla qualifica di vice commissario del Corpo di polizia penitenziaria con la motivazione "deficit staturale (cm. 158); art. 3, comma 1, lett. b Decreto n. 198 del 30/06/03" relativo al concorso pubblico a 133 posti di Vice Commissiario in prova del Corpo di polizia penitenziaria di cui al P.D.G. del 24.03.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -4[^] Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 43 del 9.06.2006; b) del Decreto del 12.05.2009 del Direttore Generale del D.A.P. con cui veniva disposta la sua esclusione dal Concorso de quo; nonché, all'occorrenza, c) del Bando di concorso de quo nella parte in cui, all'art. 2, comma 1, lett. f punto 2, dispone che le partecipanti al concorso debbano avere altezza non inferiore a cm 161; nonché, con i motivi aggiunti al ricorso, notificati il 2-5.10.2009: d) del P.D.G. del 22.05.2009 di approvazione della graduatoria del concorso pubblico de quo, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della

Giustizia del 15.08.2009, comunicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale R.I. n.71 del 15.09.2009; nonché, e) di ogni altro atto non cognito a quelli preordinato, consequenziale e connesso.

La ricorrente, superate le prove preliminari al concorso de quo e le prove di esame, in data 16.04.2009 veniva sottoposta agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, all'esito dei quali veniva dichiarata "NON IDONEA" con la seguente motivazione: "deficit staturale (cm. 158), art.3 comma 1, lett. B Decreto n. 198 del 30/06/2003".

Successivamente, in data 19.05.2009, le veniva notificato il decreto di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti psico-fisici come previsti dal D.P.R. n.904/1983 (e succ. mod. ed int., di cui da ultimo il decreto del Ministero dell'Interno n.198/2003).

Al fine di ottenere l'annullamento dei sopracitati provvedimenti lesivi dei propri diritti ed interessi legittimi, la Sig.ra Alessandra Rovani proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, rubricato con il n. 4386/2009 ed assegnato alla Sezione Prima Quater, per i seguenti **motivi:**

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione; violazione degli artt.1 e 2 della Legge 13.12.1986 n.874; violazione dell'art. 122, co.1, lett. a) e b) D.Lgs. 443/92; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti, erroneità ed incompletezza dell'istruttoria e difetto di motivazione.

Evidenziava la ricorrente che l'art.1 della L. 874/1986 stabilisce che l'altezza delle persone non può costituire "motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici", ed il successivo art.2 conferisce al Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali e la Commissione Nazionale per la realizazione della parità fra uomo e donna, la facoltà di stabilire "mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario un

limite di altezza e la misura di detto limite".

Segnalava che tale questione di diritto era già stata affrontata dal T.A.R. del Lazio, che, in situazioni analoghe, aveva adottato un univoco indirizzo circa l'applicabilità delle norme ai casi di specie, dichiarando l'illegittimità del bando di concorso in parte qua e dei provvedimenti applicativi dello stesso (*cfr. TAR Lazio*, *Sez. I*^ *Q.*, *Sent. 17116/04 e Sent. 14109/06*).

Eccepiva che la normativa regolamentare, cui la Legge 874/1986 affida la possibilità di introdurre una disciplina derogatoria in singole fattispecie, deve appunto riguardare, specificamente, esigenze proprie delle singole amministrazioni che addivengono a tale lesione di un pincipio costituzionalmente garantito, quale quello della parità fra uomo e donna, in bilanciamento però con specificità del servizio e delle mansioni svolte.

Il successivo D. Lgs. n. 443/1992, relativo all'Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, all'art.122, co. 1, lett. b) pone tra i requisiti psicofisici per l'ammissione ai concorsi non un determinao limite, ma un mero richiamo all'altezza "individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art.2 della Legge 13 dicembre 1986 n.874". Pertanto, una regolamentazione specifica sotto il profilo che interessa non è espressamente citata nella disciplina dettata per la Polizia Penitenziaria. Tuttavia, un primo orientamento giurisprudenziale considerava recepito nell'ordinamento della Polizia Penitenziaria, seppur per rinvio, lo stesso limite di altezza previsto per la Polizia di Stato con il D.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411, che all'art. 3, fissa detto limite in misura "non inferiore a m.1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne" (così C. d. S., Sez. IV, Sent. 2257/2001 e Sent. 5210/2001). Al contrario il TAR Lazio, conformandosi a più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., Sez. IV, Sent. 4698/2003) ha sottolineato che poiché l'art. 122 della L. 395/1990 (istitutiva del Corpo di Polizia Penitenziaria)

rinvia all'art.2 della L. 874/1986 e non ad altra specifica disciplina, "l'applicazione alla Polizia Penitenziaria delle norme dettate per la Polizia di Stato con il citato DPCM n. 411/1987 risulterebbe inammissibile in rapporto a fattispecie derogatorie previste in via eccezionale, come quelle di cui si discute" (così TAR Lazio, Sez. I^ Q., Sent. 14109/2006).

Inoltre "la delicatezza e l'importanza – sul piano dei diritti costituzionalmente garantiti – del principio generale, di cui all'art. I della più volte citata legge n.874/1986 rendono di stretta interpretazione la prevista identità di requisiti psico.fisici per la Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato, e din ogni caso impediscono la pedissequ recezione del limite di altezza, fissato dal DPCM n.411/197 per raigoni specificamente riferite alla Polizia di Stato. Il D.Lgs. n.443/1992, che detta identità di requisiti avrebbe dovuto recepire, d'altra parte, non fa esplicito rinvio al predetto DPCM, né enuncia, come pure sarebbe stato necessario, le ragioni dell'estensione della disciplina derogatoria di cui trattasi, con riferimento alle mansioni da svolgere nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria" (cfr. TAR Lazio, Sez. I^O., Sent. 14109/2006).

Alla luce di quanto sopra <u>il limite di altezza fissato nel medesimo DPCM n.411/1987 ovvero nel D.M. 198/2003 non può automaticamente applicarsi al personale di Polizia Penitenziaria</u>, con conseguente illegittimità del bando di concorso impugnato nella parte in cui impone quello stesso limite di altezza di 161 cm, relativo ad altra categoria lavorativa.

Dal quadro normativo esposto non si rilevano disposizioni dirette a disciplinare il requisito dell'altezza per gli aspiranti al Corpo di polizia penitenziaria.

Né, a tal uopo, può attribuirsi rilevanza ai requisiti stabiliti per la Polizia di Stato.

Trattandosi di un requisito richiesto in deroga alla regola generale stabilita dalla L.

874/1986 – secondo cui l'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di

discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni – non è possibile fare ricorso al principio dell'analogia e ritenere applicabili disposizioni dettate per altri Corpi di polizia (*cfr. Consiglio di Stato*, *Sez. IV, Sent. 4690/2003*).

Inoltre, il citato DPCM n. 411/1987 – che contempla il personale appartenente alla polizia penitenziaria – ha espressamente evidenziato che il limite di altezza veniva stabilito per "determinate mansioni e qualifiche speciali", e nessuna trasposizione di disciplina è quindi consentita tra diverse categorie.

Ciò posto, si ritiene che, ove pure l'Amministrazione della Polizia Penitenziaria, anziché utilizzare il predetto illegittimo rinvio, *per relationem*, al regolamento della Polizia di Stato, avesse adottato una propria specifica disciplina regolamentare dei requisiti fisici per l'accesso a tale corpo di Polizia, in tale sede avrebbe comunque dovuto indicare chiaramente le ragioni della fissazione di tale limite di altezza in relazione al ruolo, prevalentemente direttivo, di coordinamento ed indirizzo, del Vice Commissario di Polizia Penitenziaria.

La ricorrente evidenziava altresì, ed in ogni caso, che il provvedimento di non idoneità fosse viziato sotto il profilo della motivazione e del travisamento dei fatti. Ove pure il limite staturale fosse considerato operante nella fattispecie de quo, esso deve comunque essere inserito in una valutazione complessiva chiaramente indicata nella sopra menzionata clausola (Art. 2, co.2, lett. f, n.2 del bando di concorso) non effettuata dalla Commissione procedente, ovvero, se effettuata, non accompagnata da idonea motivazione del relativo ed eventuale esito negativo.

Il giudizio di non idoneità della Commissione medica ed il relativo decreto di esclusione dal concorso del Direttore Generale del D.A.P. sono frutto di un eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della mancanza o erroneità dell'istruttoria svolta perché, nella realtà la ricorrente è - qualora valesse

il limite di altezza indicato nel bando – in possesso dei requisiti psico-fisici di cui all'art.122, lett.b), D.Lgs. n.443/1992, come risulta dalla certificazione medica proveniente da pubblici organi sanitari e prodotta agli atti del giudizio.

In ogni caso, la ricorrente rivolgeva istanza istruttoria di verificazione e di ammissione ad ulteriori accertamenti sanitari in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti psico-fisici attitudinali della ricorrente, previsti ex art.122, lett.b) D.Lgs. n.443/1992.

Roma, 19.05.2009 f.to Avv. Riccardo Gozzi

Con Ordinanza n. 3391/2009 del 15 luiglio 2009, il TAR del Lazio accoglieva l'istanza di sospensiva incidentale.

Con atto ritualmente notificato, e depositato il 5.11.2009, sempre per il tramite del medesimo patrocinatore Avv. Riccardo Gozzi, la ricorrente proponeva motivi aggiunti al ricorso per impugnare, in via derivata e per gli stessi motivi sopra esposti, il P.D.G. del 22.05.2009 di approvazione della graduatoria del concorso pubblico de quo, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15.08.2009, comunicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale R.I. n.71 del 15.09.2009; nonché ogni altro atto a quello preordinato, consequenziale e connesso, chiedendone la sospensione.

In esito alla camera di Consiglio del 26.11.2009, il TAR del Lazio emetteva l'Ordinanza Coll. n. 118/2010 con la quale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contro interessati.

Pertanto, di ciò si rendono formalmente edotti ai sensi dell'art. 150 c.p.c., affinchè possano esercitare i diritti e le facoltà processuali dei contro interessati previsti dalla legge, tutti coloro che risultano nell'elenco dei vincitori e degli idonei della graduatoria del concorso in oggetto e, quindi, i signori: Masi Nicola, Corasaniti Maria, Floresta Sergio Aldo, Piergallini Guido, Lancellotta Gianluigi, Palmisano

Anna, Maugeri Dario Pietro, Parisi Francesca, Dulbecco Valeria, Grippo Caterina, Iannaccone Mariarosaria, Chiolo Patrizia, Crusco Gianluigi, Caria Alessandro, Magliocca Mariassunta, Cannatella Alessio, Gasparre Anna Maria, Garziano Iolanda Giada Maria Carmela, Iandiorio Alessandra, Abbondante Vincenzo, Mariotti Mariaelena, Gregalli Marialuisa Simona, Di Vita Alessandra Maria Rita, La Sala Giovanni, Filippone Mariateresa, Gabbrini Marco, Finestra Carmela, Meglio Concetta, Di Giacomo Carmine, Matrascia Marcello, Ascione Eleonora, Cunsolo Nicoletta Maria Concetta, Serpico Francesco, Anniciello Emanuela, Cadeddu Salvatore, Caria Barbara, Rizzi Michele, Maiorana Giudo, Razzano Simona, Varone Marcella, Pacileo Caterina Antonella, Bussoli Paola, De Amicis Igor, Scalzo Aldo, D'Ambrosio Savina, La Greca Vincenzo Antonio, Varcasia Rosangela, Abossida Maria Luisa, Gallo Pasquale, Trapuzzano Marco, Grassi Maria Grazia, Mazzei Gianluca, Tocci Elvira, Mancuso Caterina, Arena Carmelo, Covino Mario, Marrucci Claudio, Zema Andrea, Teducci Paolo, Tarulli Luigi, Franco Paola, Assante Alessia, Argenio Marianna, Grimaldi Giovanna, Di Sisto Alessia, Basile Carmen, Maietta Roberta, Di Gioia Lucia, Rengone Alberta, Conti Salvatore, Romano Pietro Davide, Gagliardi Leonardo, Bernardo Rossana Sabina, Di Stefano Roberto (vincitori); Catacchio Alessandro, Montauro Domenico, Basile Piermaria, Paudice Fortunata, Cutugno Daniele, Di Blasi Petrantoni Carlo, Firrarello Valeria, Errico Antonietta, Napolitano Angelo, Laiacona Valeria Giacoma, Li Marzi Paolo, Quirino Teresa, Giardino Antonio, De Pinto Felice Nazareno, Ronci Claudio, Cucca Amalia, Agnello Giovanna, Recchione Fabio, Giordano Valentina, Ferone Francesco, Manini Melania, Milani Sandra, Musella Giuseppe, Napoli Loredana, Briscese Angela, Zarrella Goffredo, Montenegro Tiziana, Corda Valentina, Astarita Christian, Salvati Isabella, Capriello Lucia, Puglisi Salvatore, Frenda Girolamo, Musso Alessandro, Franze'Caterina Vittoria,

Cesare Simona, Cugliari Paolo, Gadaleta Annalisa, Caputo Gabriella, Pecoraro Stefania, Panzeca Aurelia, Cocuzza Rosanna, Zannini Quirini Luigi, De Simone Luisa Giovanna, Greco Giuliana, Fragola Rosa, Benegiamo Gianluca, D'Anna Leonarda Nadia, Vacca Moira Antonia Giusi, Di Fiore Paolo Rosario, Cotrupi Giovanni Antonio, Crea Giuseppina, Alessi Maria Luisa, De Candia Giovanni, Di Martino Roberto, Lupi Mara, Santacaterina Stefania Giuseppina, Tiberi Sonia, Gremigni Olivia, Rizzo Antonino, Mauro Samantha, Indini Virgilio, Manzella Maria, Marghella Tommaso, Lupo Silvia, Pedicini Giuseppina, Nuzzolo Massimo, Mercurio Iolanda Gabriella, Russo Antonietta, Olivieri Luca, Foti Mara, Di Noia Dominga Anna, Costanzo Anna Rita, Militello Davide, Petralia Giulia, Oliva Alessandro, Fumarola Marilena, Mondo Vincenzo, Giannelli Manon, Guacci Tiziana, Guarriello Luisa, Salerno Rosalia, Laurenti Cristiano, Gambino Isabella, Veronica Armando, Gemelli Antonio, Falco Iole, Jackson Eva, Peragine Annamaria, Porcu Valeria, Pepe Mariarosaria, De Cesaria Silvia Flora, Rubino Guglielmo, Giulio Pantaleo, Carta Flavio, Pavaglianiti Roberta, Casella Marco, Tafi Irene, Bianco Marta, Prudentino Giacomo, Sirio Rocco, Cardia Sara, Stendardo Marianna, Gatto Tania, Mirabile Aurora Monica, Tranfaglia Sabrina, Notarfrancesco Domenica, Gimmelli Domenico, Pintaldi Corrado, Funaro Sara Mariana, Cojana Manuela, Colombo Giuseppe, Italiano Ivana, Caporale Nicolino, D'Angelo Carmelo, Flore Valeria, Greco Serafina, Di Mase Daniela, Barbato Simona, Froio Erminia, Orlando Ramona, Onofri Alessandra, Arcuri Alessandra, Donato Beatrice, Nardacchione Donatella, Sciarra Monica, Laruccia Isabella, Iemma Rosella, Scicchitano Giuseppe, Azzoli Grazia, D'Apolito Andrea Antonio, Pennisi Gianluca, Carollo Massimo, Stazzone Ferdinando, Di Desiderio Miriam, Procopio Teresa, Tipaldi Guido, Capra Paolo, Poli Simona, Cucca Rosa, Comito Adriano (idonei).

Roma, 1 marzo 2010

(Avv. Riccardo Gozzi)

TS10ABA2283 (A pagamento).

